

**REGOLAMENTO UNICO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
A SOGGETTI TERZI**

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'Azienda Speciale Consorzio "Valle dell'Irno" Ambito S6, nell'esercizio delle sue funzioni, provvede alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
- favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti .disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

2. Il nostro ordinamento giuridico conosce un sistema articolato ed eterogeneo di modalità di erogazione dei servizi, ai quali corrispondono varie procedure di affidamento, sostanzialmente riconducibili, da un lato, al vigente codice dei contratti pubblici, di cui al d. lgs. n. 36/2023 e ss. mm. (in avanti solo "CCP"), dall'altro al vigente codice del Terzo settore, di cui al d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. (in avanti anche solo "CTS").

3. L'art. 6 del CCP sancisce *"In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017"*

4. Il presente regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute nel D.lgs 36/2023 (CCP) e nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), delibere di Giunta Regionale e nelle circolari emanate in materia dalla Regione Campania in materia di affidamento dei servizi sociali, prestando, altresì, particolare attenzione a quegli istituti, indifferentemente previsti dal CCP e dal CTS, attivabili su proposta dei privati

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO RICONDUCIBILI AL CODICE DEGLI APPALTI

ART. 2 SOGGETTI DELL’AFFIDAMENTO

Sono ammessi a partecipare all'erogazione e alla gestione dei servizi, tutti i soggetti di cui all'art. 64 e 65 CCP aventi come finalità statutaria gli interventi di natura sociale e/o assistenziale e senza fini di lucro.

Non possono concorrere direttamente al presente appalto le organizzazioni del volontariato di cui alla legge quadro n. 266/1991 ed alla L.R. della Campania n. 9/93.

Partecipano alla erogazione ed alla gestione dei servizi socio-assistenziali prioritariamente tutti i soggetti del Terzo Settore nonché, in ragione della natura del servizio, i soggetti privati che operano nell'ambito dei servizi alla persona.

Ai fini dell'organizzazione e gestione dei detti servizi, si considerano soggetti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 Codice Terzo Settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 3 CONDIZIONI E MODALITÀ GENERALI DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali a soggetti terzi è regolato mediante procedure volte a garantire l'osservanza dei principi di efficacia, economicità, trasparenza, celerità, imparzialità, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ed, in particolare, l'accesso alla gestione dei servizi a soggetti a prevalente rappresentanza femminile nonché dei principi parte I del Libro I del nuovo codice degli appalti.

I partecipanti alle procedure di gara devono essere selezionati in relazione a requisiti di comprovata e specifica professionalità e le relative offerte valutate prevalentemente sulla base del rapporto qualità/prezzo.

L'affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali a soggetti terzi deve avvenire attraverso procedure ad evidenza pubblica o, comunque, attraverso procedure comparative e competitive trasparenti, in grado di evidenziare l'imparzialità dell'Ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore e con riferimento specifico al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli affidamenti in oggetto avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

ART. 4 PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

1. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un



appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

2. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.

3. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

4. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'[articolo 50, comma 1, lettere c\), d\) ed e\)](#) codice degli appalti la stazione appaltante non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

ART. 5 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

1. Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63 CCP](#), il Consorzio procede all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14 CCP](#) con le seguenti modalità:

a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) **affidamento diretto dei servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#), salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#).

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'[allegato II.1](#) al CCP.

Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, la stazione appaltante non può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in



presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

3. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), la stazione appaltante procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'[articolo 108, comma 2](#).

4. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

7. I bandi e gli avvisi di pre-informazione sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'[articolo 85](#), con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

8. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Le procedure di affidamento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi, sono disciplinate dal CCP.

ART. 6 PRESUPPOSTI DELLE PROCEDURE DI SCELTA

1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici la stazione appaltante utilizza la **procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione**.

2. Nei soli casi previsti dall'[articolo 76](#) la stazione appaltante può utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

3. La stazione appaltante utilizza la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo:

a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure;

2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi;

3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della [Parte I dell'allegato II.5](#).

In sede di prima applicazione del codice, l'[allegato II.5](#) è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice;

b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del



comma 4. In tal caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli [articoli da 94 a 105](#) che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

4. Sono inammissibili le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

5. La stazione appaltante può utilizzare il partenariato per l'innovazione quando l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra la stazione appaltante e i partecipanti.

6. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione la stazione appaltante, applicando i criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, può limitare il numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione, da invitare a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse. In ogni caso, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque nelle procedure ristrette e a tre nelle altre procedure. La stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

7. Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione, nel corso delle negoziazioni e durante il dialogo, la stazione appaltante garantisce la parità di trattamento di tutti i partecipanti; non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri; conformemente all'[articolo 35](#), non rivela le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni o al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate. Relativamente al partenariato per l'innovazione, la stazione appaltante definisce nei documenti di gara il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale e, in caso di partenariato con più operatori economici, non rivela agli altri operatori economici, conformemente all'[articolo 35](#), le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore economico, nel quadro del partenariato, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate.

ART. 7 FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

La stazione appaltante prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

In caso di affidamento diretto, l'atto di cui sopra individua l'oggetto, l'importo e il contraente,

unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

La stazione appaltante conclude le procedure di selezione nei termini indicati nell'[allegato I.3](#) del Codice appalti. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento del termine.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'art. 8 codice appalti. Fermo quanto previsto dall'[articolo 50, comma 6](#), l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del citato articolo.

L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine allo svolgimento delle procedure di affidamento, si rimanda alla parte V (*Dello svolgimento delle procedure*) Dl.gs 36/2023 che qui s'intende integralmente recepita.

Per gli affidamenti il cui valore di stima sia pari o superiore alla soglia dei contratti di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.36/2023, si rinvia espressamente alla disciplina del medesimo decreto legislativo.

ART. 8 IL CONTRATTO E LA SUA STIPULAZIONE

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del

regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.

È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 18 e dall'[articolo 55, comma 2](#) codice appalti;
- b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'[articolo 55, comma 2](#).

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare.

L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'[articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 17 codice appalti costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

ART. 9 DISPOSIZIONI ULTERIORI RIFERIBILI AI SERVIZI SOCIALI

Ai sensi dell'art. 127 D.lgs 36/2023, per l'affidamento dei servizi sociali per valori pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d), la stazione appaltante procede alternativamente:

- a) mediante bando o avviso di gara che comprende le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera E;
- b) mediante avviso di pre-informazione, pubblicato con cadenza continuativa per periodi non superiori a ventiquattro mesi, recante le informazioni di cui allegato II.6, Parte I, lettera F, con l'avvertenza che l'aggiudicazione avverrà senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara. Le disposizioni del comma 1 non si applicano quando è utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

L'avvenuto affidamento del servizio è reso noto mediante la pubblicazione di avviso di aggiudicazione di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera G CCP.

Ai sensi dell'art. 128 D.lg 36/2023, per l'affidamento dei servizi alla persona:

- a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;
- b) servizi di prestazioni sociali;
- c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

In applicazione dell'[articolo 37](#) la stazione appaltante approva gli strumenti di programmazione nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore.

Le finalità di cui agli [articoli 62 e 63](#) sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli [articoli da 32 a 34](#), all'[articolo 59](#) e agli [articoli da 71 a 76](#) CCP.

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli [articoli 79, 80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e 110](#) CCP adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'[articolo 14, comma 1, lettera d\)](#), si applicano i principi ed i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 129 (Appalti riservati) la stazione appaltante ha facoltà di riservare agli enti di seguito descritti il diritto di partecipare alle procedure per l'affidamento dei servizi sanitari, sociali e culturali individuati nell'[allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#).

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) gli enti riservatari devono avere come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;
 - b) deve essere previsto un vincolo di reinvestimento dei profitti, per il conseguimento degli obiettivi statuari o, comunque, una distribuzione o redistribuzione fondata su considerazioni partecipative;
 - c) le strutture di gestione o proprietà degli enti devono essere basate su principi partecipativi o di azionariato dei dipendenti, ovvero richiedere la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati.
3. È esclusa la riserva a favore di enti che nei tre anni precedenti all'affidamento siano stati già aggiudicatari di un appalto o di una concessione per i servizi di cui al comma 1, disposti a norma del presente articolo.
4. La durata massima del contratto non può superare i tre anni.

ART. 10 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, si terrà conto dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. Codice degli appalti e quelli speciali di cui all'art.100 codice appalti, in particolare, dei seguenti indicatori, professionali ed organizzativi, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura pubblica:

- Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- Fini statuari e attività prevalenti congruenti con, le attività oggetto dell'appalto o dell'affidamento;
- Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione;
- Esperienza documentata nel settore oggetto del servizio;
- Presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio;
- Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali, documentata per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
- Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate

ART. 11 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.



In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

4. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

5. Non possono essere nominati commissari:

a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;

c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'[articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.](#)

6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

ART. 12 CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'[articolo 94](#) attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'[articolo 24](#), la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'[articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'[articolo 95](#), e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli [articoli 100](#) e [103](#).

3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'[articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005](#) e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

4. Nelle procedure di affidamento di cui all'[articolo 50, comma 1, lettere a\) e b\)](#), di importo

inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ART. 13 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, l'Ente procede all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'[allegato II.8](#), con riguardo al costo del ciclo di vita.

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;

e) gli affidamenti di appalto integrato;

f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.

4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli elementi qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

PARTE SECONDA

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO RICONDUCIBILI AL CODICE TERZO SETTORE

ART. 14 PRINCIPI ISPIRATORI DELLE PROCEDURE ART. 55-57 CTS

Il presente Regolamento, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, promuove la collaborazione tra l'Azienda speciale Consorzio "Valle dell'Irno" S6 e gli Enti del Terzo settore, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Il Consorzio ispira la propria azione ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Gli Enti del Terzo settore, nel decidere liberamente di collaborare con il Consorzio all'individuazione degli obiettivi di sviluppo sociale, economico e ambientale del territorio e alla loro realizzazione, accettano di condividere gli stessi principi.

Il Regolamento intende dare certezza ai procedimenti amministrativi, nella tutela delle parti e dei responsabili del procedimento, prevedendo alcune disposizioni applicabili in presenza delle condizioni previste dagli art. 55 e 56 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 15 RICHIAMI LEGISLATIVI

Legge 7 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. "Codice del Terzo Settore" e decreti attuativi dello stesso".

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore".

ART. 16 GLOSSARIO

LA CO-PROGRAMMAZIONE

La co-programmazione è una modalità/opportunità di programmazione della pubblica amministrazione, la quale, nel percorso di individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, assicura il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore.

La co-programmazione può interessare tutte le materie di cui all'art. 5 del CTS, in assenza di corrispettivi economici ai partecipanti.

Il Consorzio, rispetto agli interventi per la salute e il benessere sociale, può anche attivare la co-programmazione nel percorso di programmazione del Piano di zona.

LA CO-PROGETTAZIONE



**CONSORZIO
SOCIALE
VALLE DELL'IRNO**

La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

LA CONVENZIONE

La convenzione è un accordo tra due o più soggetti con il quale gli stessi regolano questioni di interesse comune. Nella pratica viene anche denominata accordo. Presupposto per la sua efficacia è il consenso di tutte le parti.

In questo regolamento si fa riferimento esclusivamente alle convenzioni tra CONSORZIO ed Enti del terzo settore, nel perseguimento del pubblico interesse. Oggetto della convenzione è il progetto o l'intervento, frutto della co-progettazione o della negoziazione, e la sua realizzazione.

L'ordinamento assicura il rispetto delle convenzioni al pari dei contratti stabilendo che esse sono giuridicamente vincolanti: obbligo per le parti di comportarsi secondo gli impegni assunti.

LA RENDICONTAZIONE

Relazione che viene redatta dai partner (Consorzio ed Enti del Terzo settore), al termine del progetto oggetto della convenzione. Scopo della relazione è rendere conto pubblicamente delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, unitamente a una valutazione degli eventuali miglioramenti da apportare al progetto per il proseguimento degli interventi.

Le relazioni sono rese pubbliche nei siti internet dei rispettivi partner.

COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: LE FORME DI PARTENARIATO

(Art. 55 CTS)

ART. 17 LA CO-PROGRAMMAZIONE

Il Consorzio valuta quali servizi ed interventi ritenga opportuno e vantaggioso per la comunità assicurare attraverso rapporti di collaborazione con il Terzo settore, in luogo di una gestione diretta o affidata al mercato.

Il Consorzio promuove la più ampia partecipazione al percorso di programmazione, coinvolgendo, qualora opportuno, tutti gli Enti del terzo settore, iscritti negli appositi registri e operanti sul territorio.

Durante il procedimento di co-programmazione sono scambiate valutazioni sui bisogni della popolazione e del territorio, sul grado di soddisfazione dei servizi e degli interventi, sul miglioramento possibile, sull'opportunità di innovare la progettazione degli stessi. La co-programmazione deve essere tesa a ricercare sinergie tra l'Ente e il terzo settore, affinché dalla collaborazione e dalla condivisione dei valori e delle responsabilità, oltre alla produzione dei servizi e degli interventi, venga garantito l'empowerment della comunità e una maggiore cura e tutela delle persone e dei beni comuni.

L'esito della valutazione, nel rispetto delle prerogative degli enti locali e della disciplina in materia di conflitti di interesse, consiste nella programmazione partecipata, con proiezione triennale, dei servizi ed interventi. La programmazione può essere aggiornata annualmente, in relazione a nuove esigenze o all'esito delle esperienze di collaborazione.

Il percorso di co-programmazione, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel bilancio di previsione

vigente, si conclude con un atto del Direttore dell'Ente assunto sulla base di una relazione finale del Responsabile contenente i verbali delle sessioni istruttorie svolte e l'esito degli incontri.

ART. 18 ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE: L'AVVISO PUBBLICO E LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'Amministrazione pubblica, con apposito atto, può attivare una procedura ad evidenza pubblica non competitiva scegliendo fra le seguenti modalità:

a) mediante un avviso nel quale si rende nota la volontà di procedere alla specifica co-programmazione, nel quale sono indicati l'oggetto e gli obiettivi del procedimento di co-programmazione, i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, tempi e modalità di svolgimento del procedimento, le risorse del partenariato nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, il regime di pubblicità e trasparenza.

Gli Enti del Terzo settore, in relazione all'ipotesi sub a), manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con il Consorzio, fornendo evidenza del possesso dei requisiti, al fine di essere invitati dal Responsabile del procedimento a partecipare alla specifica co-programmazione.

b) mediante un avviso, finalizzato all'istituzione di un Elenco generale di ETS, periodicamente aggiornato, ai fini della successiva attivazione dei partenariati previsti nella programmazione nelle forme previste dal presente Regolamento.

Gli Enti del Terzo settore interessati, in relazione all'ipotesi sub b), manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con l'Ente, fornendo evidenza del possesso dei requisiti, al fine di acquisire l'inserimento in apposito elenco e partecipare alla co-programmazione.

L'iniziativa può essere assunta anche da uno o più ETS, i quali richiedono all'Ente l'attivazione del procedimento di co-programmazione attraverso la pubblicazione di un avviso.

ART. 19 LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ELENCO ORGANIZZATO

Il Direttore nomina una Commissione Tecnica con i seguenti compiti:

Predisporre l'avviso pubblico, specificando la natura dei requisiti richiesti ai soggetti in riferimento alle azioni programmate dal Consorzio per il triennio;

Valutare la documentazione presentata dai soggetti per comprovare il possesso dei requisiti;

Integrare, se necessario, con colloqui e visite la valutazione documentale;

Esprimere un giudizio finale sull'idoneità dei soggetti e sul loro inserimento nell'apposito elenco;

Vigilare permanentemente sul mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'apposito elenco.

L'inserimento nell'elenco organizzato è validato con una decisione del Direttore ed è pubblicato nella pagina home del sito istituzionale dell'Ente.

L'iscrizione all'elenco ha la durata di tre anni, alla scadenza dei quali deve essere di nuovo richiesto e valutato.

La procedura dà luogo ad un Elenco Organizzato per aree di interesse, coerentemente con gli indirizzi esplicitati nel Piano di Zona, integrabile annualmente mediante le procedure ad evidenza pubblica come sopra esplicitate.

ART. 20 LA CO-PROGETTAZIONE

Il Consorzio, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla programmazione, con apposito atto contenente il Codice Unico di Progetto (CUP) e la nomina del Responsabile competente, indice il procedimento con il quale attiva percorsi di co-progettazione dei servizi e degli interventi facendo ricorso a specifici avvisi pubblici, anche periodici, oppure all'elenco generale degli ETS.

L'avviso dovrà contenere i seguenti elementi: finalità, oggetto, durata del partenariato, il quadro progettuale ed economico, requisiti di partecipazione e cause di esclusione, fasi del procedimento e modalità di svolgimento ed infine i criteri di valutazione delle proposte.

Laddove la co-progettazione sia finalizzata all'attuazione di un progetto innovativo e/o sperimentale tutte le fasi del procedimento dovranno indicare e dar conto dei risultati attesi e di quelli conseguiti all'esito della collaborazione.

All'avviso, inoltre, vanno allegati i seguenti documenti: modello di domanda di partecipazione, modello di proposta progettuale ed economica, documento progettuale di massima e/o progetto preliminare, schema di convenzione.

Gli Enti del Terzo settore devono avere capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di servizi e interventi attinenti l'ambito per il quale si candidano.

Qualora ricorra a specifici avvisi pubblici, il CONSORZIO individua gli ETS di cui avvalersi ai fini della co-progettazione, secondo le modalità individuate sull'avviso, fatta salva la possibilità per il Responsabile del procedimento di individuare discrezionalmente l'ETS con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle candidature emerse, con riferimento agli interventi di minor complessità.

Con gli ETS individuati il Consorzio attiva un "tavolo di co-progettazione" organizzato in più sessioni nelle quali il responsabile del procedimento redige un verbale; nell'ipotesi in cui si dovesse manifestare un accordo unanime tra gli ETS e con il Consorzio rispetto ad un dato assetto progettuale, il verbale costituisce accordo integrativo.

Qualora ricorra alla modalità dell'elenco organizzato, il Consorzio esperisce prioritariamente un tentativo di co-progettazione con tutti gli Enti iscritti nella medesima area di interesse dell'elenco. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individua discrezionalmente l'ente con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili, a meno che ritenga opportuno procedere, alla luce della complessità di ciascun intervento, ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti.

IL CONSORZIO nomina i Gruppi di progetto, composti da esperti dell'azienda e degli ETS selezionati. I Gruppi di lavoro definiscono l'oggetto del progetto, modalità, fasi e tempi della progettazione unitamente ai riferimenti gestionali necessari alla realizzazione degli interventi progettati.

I progetti finali sono approvati dal direttore del Consorzio in conformità agli atti di indirizzo.

L'iniziativa della co-progettazione può essere assunta anche da uno o più ETS i quali devono formalizzare al Consorzio una proposta progettuale nella quale siano chiaramente indicati l'idea progettuale proposta, le attività rimesse alla cura del partenariato del privato sociale, ivi comprese le risorse messe a disposizione.

In caso di accoglimento di una proposta presentata degli ETS, singoli o associati, il Consorzio

provvederà a pubblicare un avviso con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si dà agli altri ETS, eventualmente interessati, la possibilità di presentare la propria proposta progettuale.

ART. 21 L'ACCREDITAMENTO

La co-progettazione può essere declinata nella forma dell'”accreditamento locale”. Per “accreditamento locale”, per distinguerlo dall'accreditamento a cura della regione, si intende quella peculiare forma di abilitazione mediante la quale un soggetto, persona fisica o giuridica, al ricorrere dei presupposti normativamente previsti, può svolgere localmente una data attività o un servizio.

IL CONSORZIO, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla programmazione, con apposito atto contenente il Codice Unico di Progetto (CUP) e la nomina del Responsabile competente, indice, anche su iniziativa degli ETS, il procedimento con il quale attiva percorsi di co-progettazione dei servizi e degli interventi nella forma dell'”accreditamento locale” facendo ricorso a specifici avvisi pubblici per la selezione degli enti partner.

L'avviso, oltre agli elementi indicati all'art.7, comma 2, dovrà fornire le necessarie indicazioni relativamente ai :

- requisiti richiesti agli ETS, specificatamente inerenti alla procedura di accreditamento;
- eventuale durata del rapporto di accreditamento e/o della convenzione/patto di accreditamento;
- condizioni economiche per l'attivazione del rapporto di accreditamento;
- regolamentazione delle modalità di scelta degli ETS accreditati per l'attivazione del partenariato;
- sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio, nonché relativo regime sanzionatorio;
- regolamentazione delle ipotesi di recesso, di risoluzione e di continuità delle attività e dei servizi.

IL CONSORZIO verifica il possesso dei requisiti dei soggetti istanti, richiesti per lo svolgimento delle attività di interesse generale, indicati nel relativo avviso, procedendo ad un mero riscontro fra quanto richiesto dalla disciplina generale e di settore al soggetto da autorizzare e quanto posseduto da quest'ultimo.

IL CONSORZIO, dopo la selezione degli ETS da accreditare, istituisce un “Elenco dei soggetti accreditati” da cui attingere. Tale Elenco rimane “aperto”, in modo da garantire agli ETS, che decidano di iscriversi ad esso anche successivamente all'avviso, avendone i requisiti, di poter avere le medesime opportunità degli altri ETS accreditati.

Di norma e laddove possibile, l'individuazione degli ETS iscritti nell'Elenco, chiamati a svolgere l'attività/servizio, dovrebbe essere riservata al beneficiario finale dell'attività dell'ETS o, si pensi al settore dei minori e degli anziani, ai prossimi congiunti o a chi ne ha la rappresentanza e tutela.

Gli ETS accreditati, prima di dare avvio alle proprie attività, co-progettano gli interventi o i servizi oggetto di accreditamento secondo le modalità indicate all'art.7.

Alla conclusione del procedimento, il Consorzio e gli ETS accreditati sottoscrivono il Patto di accreditamento.

ART. 22 LA CONVENZIONE

Il progetto viene attuato previa approvazione e stipula di una convenzione tra il Consorzio e gli Enti che hanno partecipato alla co-progettazione, avendo cura che tali attività siano realizzate



garantendo l'assenza di corrispettivi economici. I servizi e gli interventi oggetti della convenzione sono assicurati dalle parti attraverso un rapporto di partenariato ed entrano a far parte del sistema integrato dei servizi del Consorzio.

Le convenzioni devono contenere le seguenti pattuizioni minime, tenendo conto che non si tratta di affidare servizi o attività, ma di attivare un rapporto di partenariato:

- la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti;
- oggetto del servizio e garanzia di continuità dello stesso;
- modalità che assicurino i diritti degli utenti;
- standard organizzativi se presenti nelle normative di riferimento;
- contenuto e le modalità dell'apporto volontario;
- numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate;
- modalità di raccordo e coordinamento con Enti pubblici;
- durata del rapporto convenzionale;
- eventuali sanzioni a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS e modalità di risoluzione del rapporto;
- le forme di verifica delle attività e di controllo della loro qualità;
- sostenibilità economica e modalità di compartecipazione ai costi;
- termini e modalità della rendicontazione delle spese;
- coperture assicurative per volontari, operatori e utenti.

La partecipazione economica del Consorzio a questi progetti si sostanzia esclusivamente nella messa a disposizione di locali, mezzi di trasporto, attrezzature e altri beni di consumo, necessari al progetto, nonché attraverso contributi e agevolazioni tariffarie erogate in base all'ISEE agli utenti per favorirne l'accesso, ovvero rimborsi concessi agli Enti del terzo settore coinvolti nella gestione a copertura dei costi sostenuti e debitamente rendicontati.

Se i servizi e le prestazioni riguardano prestazioni accessorie e integrative di servizi accreditati in base alle norme regionali (servizi sociosanitari, nidi) il Consorzio provvederà, in luogo di specifica convenzione, ad integrare il contratto di servizio.

Il consiglio di Amministrazione approva la convenzione con cui verrà regolata l'attuazione dei progetti approvati, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento di funzionamento.

ART. 23 L'ATTUAZIONE

CONSORZIO ed Ente o Enti convenzionati attuano con regolarità e continuità le attività previste, individuando i rispettivi referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, scambiarsi le informazioni, raccogliere le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti, dei dipendenti e volontari e delle parti interessate, individuare la causa dei problemi, attuare continuativamente le azioni di miglioramento, valutare i risultati e stendere le relazioni periodiche e finale, previste nella convenzione.

ART. 24 LA RENDICONTAZIONE

La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dai partner. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o anche rendicontazioni periodiche in

itinere.

La rendicontazione assume la forma di una relazione condivisa dai referenti operativi individuati nella convenzione e fa riferimento all'avviso pubblico con cui è stato attivato il procedimento e alla convenzione specifica.

Un indice di massima per la rendicontazione è la seguente:

- Identità dei partners (CONSORZIO e Associazione),
- Valori e finalità che hanno ispirato la collaborazione,
- Progetto condiviso,
- Beneficiari del progetto,
- Modello organizzativo adottato,
- Stakeholders,
- Risultati sociali raggiunti,
- Risultati economici raggiunti,

Valore aggiunto (ad esempio, esperienza acquisita dai volontari, beni ottenuti con l'attività, donazioni o contributi non previsti, riscontro pubblico sui mezzi di comunicazione o nei rapporti con la cittadinanza),

Proposte per il prosieguo dell'attività ed azioni di miglioramento.

Possono essere utilizzati appropriati indicatori al fine di valutare l'impatto sociale delle iniziative attuate, in raccordo con gli strumenti di controllo strategico dell'Ente.

RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (Art. 56 del CTS)

ART. 25 LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA - FASE DELLA PROGRAMMAZIONE

IL CONSORZIO, all'interno dei procedimenti programmatori, valuta quali attività di interesse generale, a favore dei cittadini e del territorio, sia più conveniente assicurare attraverso rapporti di collaborazione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, piuttosto che acquisire le stesse attività attraverso il mercato.

IL CONSORZIO promuove la più ampia partecipazione al percorso di programmazione, coinvolgendo, qualora opportuno, tutte le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri e operanti sul territorio. Tale fase di confronto può essere inserita all'interno del percorso partecipato di cui all'articolo 4; nell'avviso sono resi noti i criteri di massima che il Consorzio intende utilizzare nella valutazione di convenienza, che possono essere perfezionati durante il percorso partecipato.

Nella valutazione vengono presi in considerazione i bisogni da soddisfare, gli obiettivi concreti da realizzare, la ricaduta delle attività sul contesto socio - economico, le caratteristiche organizzative, le esperienze e il radicamento sociale che auspicabilmente dovrebbero avere i soggetti attuatori per poter raggiungere i risultati, il crono programma atteso, le risorse disponibili e le condizioni di sostenibilità.

L'esito della valutazione consiste nella programmazione, con proiezione triennale, delle attività di cui sopra. La programmazione può essere aggiornata annualmente, in relazione a nuove

esigenze o all'esito delle attività già attuate.

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla salute e al benessere sociale, la procedura può essere costituita da una iniziativa di ambito distrettuale, utilizzando il Piano sociale di Zona quale strumento di programmazione.

ART. 26 STIPULA DELLE CONVENZIONI

IL CONSORZIO, per l'attuazione della programmazione, stipula specifiche convenzioni, approvate dal Consiglio di Amministrazione, con le ODV valutate idonee, sulla base del documento progettuale posto alla base della selezione.

Qualora ricorra a specifici avvisi pubblici, il Consorzio individua gli enti di cui avvalersi ai fini della collaborazione secondo le modalità individuate sull'avviso, fatta salva la possibilità per il Responsabile del procedimento di individuare discrezionalmente l'ente con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle candidature emerse, con riferimento agli interventi di minor complessità.

Qualora ricorra alla modalità dell'elenco organizzato, il Consorzio esperisce prioritariamente un tentativo di collaborazione con tutte le ODV. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individua discrezionalmente l'ODV con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili, a meno che ritenga opportuno procedere, alla luce della complessità di ciascun intervento, ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di un "Progetto di miglioramento" ad almeno tre Enti iscritti, ove esistenti.

La valutazione finale dei progetti è sancita dal direttore con apposita decisione.

Le convenzioni devono contenere le seguenti pattuizioni, tenendo conto che non si tratta di affidare servizi, ma di attivare un rapporto di collaborazione:

- la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti;
- oggetto dell'attività e garanzia di continuità dello stesso;
- modalità che assicurino di diritti degli utenti;
- standard organizzativi se presenti nelle normative di riferimento;
- contenuto e le modalità dell'apporto volontario;
- numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate;
- modalità di raccordo e coordinamento con Enti pubblici;
- durata del rapporto convenzionale;
- modalità di risoluzione del rapporto;
- le forme di verifica delle attività e di controllo della loro qualità;
- sostenibilità economica e modalità di rimborso delle spese;
- coperture assicurative per volontari, operatori e utenti.

ART. 27 RIMBORSI

Le convenzioni con le ODV possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

IL CONSORZIO liquiderà i rimborsi all'associazione interessata sulla base di un dettagliato elenco



**CONSORZIO
SOCIALE
VALLE DELL'IRNO**
AMBITO 56

delle spese sostenute.

Le spese rimborsabili sono, di massima le seguenti:

Spese per i volontari,

- Rimborso spese sostenute dai volontari impiegato nel servizio, sulla base del Regolamento interno dell'associazione, acquisito dall'Amministrazione in sede di valutazione dell'idoneità,
- Spese per l'acquisto di divise e di presidi di protezione individuale,
- Spese per tutelare la dignità personale dei volontari con problematiche socio economiche,
- Spese per la formazione dei volontari e il loro aggiornamento relativamente alle specificità delle attività previste nella convenzione,

Spese per la mobilità riferite ai mezzi di trasporto dell'associazione o in uso all'associazione, utilizzati per le attività convenzionate

- Assicurazione e bollo,
- Spese per carburanti, lubrificanti e materiali sostenuti per il servizio,
- Pedaggi autostradali e spese di parcheggio, se indispensabili,
- Manutenzione ordinaria meccanica ed elettronica,
- Pulizia esterna ed interna degli automezzi destinati al servizio,
- Ammortamento finanziario di competenza, eventuale noleggio e leasing relativi al servizio,

Spese per la logistica utilizzata per le attività convenzionate

- canoni di locazione, spese condominiali, manutenzioni, spese generali,
- utenze, energia, telefono, internet, acqua, tasse comunali,
- interessi su mutui e ammortamento immobili,

Spese operative

- materiali, attrezzature, strumenti utilizzati per le attività convenzionate,
- Spese di cancelleria,

Spese generali dell'associazione, da calcolarsi in quota parte proporzionale alle attività convenzionate

- Stipendi, oneri sociali e tasse relativamente al personale dipendente impegnato,
- Assicurazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi,
- Spese per la sede.

Le convenzioni possono limitare o estendere l'elenco delle spese ammissibili a rimborso, in base alla natura delle attività convenzionate.

ART. 28 VALUTAZIONE DEI RISULTATI

La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dai partner. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o anche rendicontazioni periodiche in itinere.

La rendicontazione assume la forma di una relazione condivisa dai referenti operativi individuati

nella convenzione e fa riferimento all'avviso pubblico con cui è stato attivato il procedimento e alla convenzione specifica.

Un indice di massima per la rendicontazione è la seguente:

- Identità dei partner (CONSORZIO e Associazione),
- Valori e finalità che hanno ispirato la collaborazione,
- Progetto condiviso,
- Beneficiari del progetto,
- Modello organizzativo adottato,
- Stakeholder,
- Risultati sociali raggiunti,
- Risultati economici raggiunti,
- Valore aggiunto (ad esempio, esperienza acquisita dai volontari, beni ottenuti con l'attività, donazioni o contributi non previsti, riscontro pubblico sui mezzi di comunicazione o nei rapporti con la cittadinanza),
- Proposte per il prosieguo dell'attività ed azioni di miglioramento.

Possono essere utilizzati appropriati indicatori al fine di valutare l'impatto sociale delle iniziative attuate, in raccordo con gli strumenti di controllo strategico dell'Ente.

In sede di redazione del Conto consuntivo va data evidenza dei percorsi di co-programmazione e co-progettazione avviati e del loro stato di attuazione.

CONCESSIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

ART. 29 LA CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI

IL CONSORZIO, ai sensi dell'art. 71 del CTS, previo specifico bando pubblico, può concedere in comodato locali di sua proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per le loro sedi o lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

I criteri per la selezione degli Enti interessati sono contenuti nel bando di concessione.

La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

La Convenzione che regola la concessione stabilisce il canone, nonché i criteri d'uso e di tutela dei beni.

ART. 30 LA CONCESSIONE IN USO LOCALI, ATTREZZATURE E MATERIALI

Per la realizzazione delle attività programmate il Consorzio è oggetto di specifiche convenzioni, il Consorzio collabora alla realizzazione del progetto anche mettendo gratuitamente a disposizione locali, attrezzature e materiali.

Le convenzioni stabiliscono le responsabilità inerenti la custodia, la gestione e la conservazione

in buono stato di tali beni.

Al termine del progetto, tali beni rientrano nella piena disponibilità del Consorzio nelle condizioni originarie, salvo la normale usura e con eccezione del materiale di consumo.

ART. 31 LA CONCESSIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

Per la realizzazione delle attività programmate dal Consorzio e oggetto di specifiche convenzioni, il Consorzio collabora alla realizzazione del progetto anche mettendo gratuitamente a disposizione mezzi di trasporto di sua proprietà.

Le convenzioni stabiliscono le responsabilità inerente la custodia, la gestione e la conservazione in buono stato di tali mezzi di trasporto. Inoltre precisano le responsabilità dei volontari alla guida per danni colposi procurati a terzi o alla vettura stessa.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E ALTRI SOSTEGNI MATERIALI

ART. 32 CONTRIBUTI ECONOMICI E ALTRI SOSTEGNI MATERIALI

IL CONSORZIO, ai sensi dell'art. 70 CTS, in presenza di attività di interesse generale, promosse e realizzate da Enti del Terzo settore, al di fuori dei rapporti di collaborazione descritti negli articoli precedenti, può ugualmente sostenere l'attuazione degli interventi, nello spirito del principio di sussidiarietà, concedendo contributi economici, mettendo a disposizione locali, attrezzature e materiali, anche di consumo, esonerando i promotori dal pagamento totale o parziale di canoni, rimborsi spese, tributi.

Il procedimento è attivato da specifica richiesta dell'Ente interessato. IL CONSORZIO pubblica sul proprio sito, per almeno trenta giorni, un apposito avviso, con il quale si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto della proposta. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento.

Nell'atto di concessione il Consorzio precisa le modalità d'uso e di restituzione dei beni. La somministrazione di cibi e bevande è subordinato alla presentazione di una regolare SCIA. La concessione è strettamente limitata al periodo di realizzazione dell'attività.

I criteri per l'erogazione di tali vantaggi devono essere previsti in avvisi pubblici o, in casi specifici e particolari, in atti, adeguatamente motivati, in conformità con i principi in materia stabiliti dalla legge 241/90.

IL CONSORZIO vigila comunque sulla regolare attuazione delle attività patrocinate e sulla effettiva destinazione dei benefici erogati.

ART. 33 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 34 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, competente alla approvazione a norma di Statuto.



**CONSORZIO
SOCIALE
VALLE DELL'IRNO**
AMBITO 56

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, competente alla approvazione a norma di Statuto.